

eventuale interessato avrebbe potuto avanzare proposte migliorative che, però, di fatto non furono mai presentate.

4. Tali considerazioni conducono ad occuparsi di un altro importante aspetto generale, lasciato totalmente in ombra dalla sentenza impugnata: e cioè il movente che avrebbe spinto il Prof. Capaldo e il Presidente Greco a colludere al fine di pilotare la procedura verso quello che rappresenterebbe, secondo la sentenza impugnata, un esito predeterminato ed illecito.

Non ci si stupisca che si parli di movente con riferimento ad un delitto di bancarotta. Nel caso di specie, infatti, non si tratta di una bancarotta commessa dal fallito per fini che potrebbero essere di per sé evidenti; si prospetta invece – e questo come vedremo dà luogo ad autentiche acrobazie sul piano giuridico – una bancarotta commessa in concorso dal Prof. Capaldo, dal Presidente Greco, dal Prof. D’Ercole, nell’ambito della quale, peraltro, il soggetto *intraneus* (il Prof. D’Ercole) non avrebbe agito con dolo, limitandosi a subire “l’iniziativa” dei soggetti esterni al reato.

Dunque se la bancarotta “appartiene” sotto il profilo dell’elemento soggettivo soltanto al Prof. Capaldo e al Presidente Greco, dovrebbe anche risultare un qualche plausibile e comune interesse (illecito) che avrebbe spinto i due a colludere per indirizzare la procedura verso un esito prestabilito.